



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

Ruolo dei Sovrintendenti. Concorsi per l'accesso al Ruolo e mobilità. Criticità.

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia Prof. Franco Gabrielli lo scorso 13 marzo 2019 prot. 8.1.2/SF/222/2019



Dopo una logorante attesa per la definizione delle graduatorie concorsuali stanno finalmente avendo inizio le fasi di formazione del 27° Corso, in esito alle quali verranno immessi nel Ruolo dei Sovrintendenti oltre tremila operatori. Sussisterebbero quindi in astratto tutte le condizioni per sanare l'altrettanto annosa questione della mobilità del personale già

appartenente a tale Ruolo. E segnatamente sia di quanti, vincitori della precedente massiva tornata concorsuale, sono stati assegnati a province diverse da quella di provenienza; sia di quanti, invece, aspirano più in generale ad un trasferimento ad altra sede o ad altro Ufficio.

Stiamo invece assistendo ad una serie di complicazioni che, tanto con riferimento alla procedura concorsuale, quanto alla mobilità, evidenziano distorsioni che impongono immediati interventi per evitare che quelle che dovevano essere opportunità di progressione di carriera finiscano per rivelarsi come inaccettabili penalizzazioni.

Alla base delle riscontrate criticità c'è, in primo luogo, la mancata individuazione di stabili criteri per disciplinare la mobilità. Diversamente da quanto avviene per il ruolo di base degli Agenti e Assistenti, in cui i trasferimenti sono cadenzati in funzione del termine dei corsi di formazione, e del Ruolo degli Ispettori, per i quali vengono comunque disposti movimenti con sostanziale regolarità, il Ruolo dei Sovrintendenti registra una staticità che, oltre a frustrare le legittime aspettative degli interessati, provoca anche notevoli disservizi nell'organizzazione degli Uffici che, in questo modo, non riescono a reintegrare le carenze di queste figure professionali intermedie originate dai pensionamenti.

In conseguenza di quanto precede non può quindi risultare soddisfacente il preannunciato rientro alle sedi di origine dei vincitori del c.d. Concorso - i.e. 26° Corso - posto che, così

FLASH nr. 11 – 2019

- Ruolo dei Sovr.nti. Concorsi per l'accesso al Ruolo e mobilità. Criticità
- Rimessa alla Corte Costituzionale la questione relativa alla decorrenza dell'inquadramento dei Vice Commissari del ruolo esaurimento
- Polizia Ferroviaria- anticipo delle indennità connesse con le scorte dei treni a lunga percorrenza
- Corso di formazione dirigenziale - 101° Corso Commissari Capo
- Legittima la scelta di ammettere alle prove psico-attitudinali un contingente limitato di concorrenti che hanno superato la prova scritta nel concorso da Allievo Agente
- Polizia Ferroviaria – anticipo delle indennità connesse alle scorte dei treni a lunga percorrenza. Richiesta di incontro urgente
- Disfunzioni sistema NoiPa

facendo, continuerebbero ad essere esclusi dalla mobilità tutti gli altri Sovrintendenti, molti dei quali con ragguardevoli anzianità di servizio ed altrettanto risalenti ed inappagate aspirazioni professionali.

Occorre quindi introdurre un protocollo della mobilità che, secondo una prospettiva ispirata al principio di buona amministrazione, tenuto conto anche del consistente aumento di organico che, in forza del Riordino, a regime sarà pari a 24 mila unità, non potrà prescindere da alcuni punti fermi. In concomitanza con i bandi concorsuali dovrà quindi essere prevista una priorità per il rientro in sede di quanti, avendo partecipato ai concorsi precedenti, non hanno potuto beneficiare della garanzia della permanenza, di modo che i perdenti sede non si vedano scavalcare dai vincitori dei concorsi successivi, tenendo in pari tempo conto anche di eventuali domande di trasferimento per motivi personali.

Si dovrà poi immaginare un sistema per evitare che l'attuale procedura realizzi paradossali effetti, quali quelli che ci sono stati da più parti rappresentati. In alcune sedi si è infatti verificato che per l'aliquota alla quale è riconosciuta la garanzia della permanenza in sede quasi tutti i vincitori hanno espresso formale rinuncia, in quanto era stata prevista la loro assegnazione ad uffici diversi da quello di appartenenza. E questo quando, invece, nella stessa provincia numerosi vincitori per l'aliquota che non prevede la permanenza in sede, assegnati a uffici ubicati a notevole distanza, hanno dovuto a loro volta rinunciare.

Vero è che i posti non occupati verranno messi a disposizione nelle successive annualità. Poiché però è inevitabile che i vertici della graduatoria successiva siano occupati dai medesimi vincitori già rinunciatari, e che rinunceranno nuovamente nella probabile ipotesi che anche la nuova assegnazione non corrisponda al loro gradimento, è evidente che si andrà ad innescare un meccanismo destinato a bloccare, di fatto, le assegnazioni di nuovi Sovrintendenti agli Uffici della provincia non particolarmente ambiti.

Perversi effetti che possono quindi essere superati introducendo, come dianzi spiegato, un protocollo di rientro in sede preliminare alla individuazione dei posti disponibili con le procedure concorsuali. O, in alternativa, consentendo lo scorrimento della graduatoria all'interno della medesima procedura concorsuale, di talché, una volta preso atto che con le rinunce sono rimasti vacanti un determinato numero di posti, si provveda alla redistribuzione attingendo dalla graduatoria per l'aliquota che non garantisce la permanenza nella medesima sede. Ovviamente per sopperire alla segnalata esigenza si potrebbe adottare un'opzione intermedia, che vada cioè a combinare le due ipotesi testé esposte.

Quale che sia la scelta individuata come più opportuna, è di palmare evidenza che un intervento per scongiurare il perdurare di queste criticità è indifferibile.

Stante la delicatezza degli argomenti trattati, che coinvolgono migliaia di colleghi, siamo certi che ci siano valide argomentazioni per approdare ad una sollecita risolutiva determinazione.



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito www.siulp.it

Rimessa alla Corte Costituzionale la questione relativa alla decorrenza dell'inquadramento dei Vice Commissari del ruolo esaurimento

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), con Ordinanza nr. 104/2019 ha ritenuto fondata e rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera t), punto 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nella parte in cui prevede che i vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza (anche) giuridica dalla data di inizio del primo corso di formazione, per violazione dell'articolo 76 Cost. e del principio di ragionevolezza delle leggi.

Il ricorso nell'ambito del quale è stato proposto l'incidente Costituzionale, è finalizzato all'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di vice-commissario con decorrenza dall'anno nel quale sono stati individuati, in organico, i posti della qualifica di vicecommissario e rispetto al quale ciascuno di loro è stato dichiarato vincitore del concorso bandito per la copertura di detti posti vacanti e disponibili (di cui 300 per l'annualità 2001; 300 per l'annualità 2002, 300 per l'annualità 2003, 300 per l'annualità 2004, 300 per l'annualità 2005), previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera t), punto 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 che dispone la diversa decorrenza giuridica dell'inquadramento dalla data d'inizio del primo corso di formazione, in concreto stabilita alla data del 26 febbraio 2018 come comunicato con la nota n. 333-C/9041-2/80 del 15.2.2018 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

La rilevanza della questione, secondo il giudice rimettente, risiede nel fatto che se la stessa sarà dichiarata fondata, verrà meno la decorrenza giuridica posta da una fonte di rango primario con disposizione particolare e concreta, direttamente conformativa del rapporto dedotto in giudizio, con conseguente caducazione o illegittimità derivata degli atti amministrativi che ne costituiscono pedissequa attuazione - quali il bando di concorso e le note con le quali l'Amministrazione ha comunicato che l'inquadramento avrà la decorrenza giuridica coincidente con l'inizio del corso di formazione - e di conseguenza il ricorso rebus sic stantibus sarà accolto.

Nel merito, si fa leva sull'assunto che Il Governo ha riconosciuto (relazioni tecniche ed atti preparatori l Dlgs 29 maggio 2017, n. 95) che il ritardo nell'istituzione del ruolo direttivo speciale, cui appartiene la qualifica di vice-commissario, nella quale i ricorrenti sono inquadrati, ha penalizzato il personale che già aveva maturato i requisiti per accedervi, realizzando al contempo una disparità di trattamento rispetto agli appartenenti alle altre Forze di Polizia che hanno invece avuto l'opportunità di progredire nella corrispondente carriera.

L'obiettivo dichiarato del legislatore delegato era quello di pervenire alla sostanziale equiordinazione tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, in possesso dei requisiti per l'accesso al ruolo direttivo speciale, e gli appartenenti alle altre Forze di Polizia che hanno avuto accesso al ruolo direttivo speciale senza ritardo. Il ritardo in questione è stato stimato dal Governo in almeno 15 anni nella relazione allegata allo schema del decreto legislativo.

Sebbene il legislatore non fosse vincolato ad applicare identiche misure per rimuovere analoghe sperequazioni, la Corte costituzionale ha tuttavia ritenuto che quando vi è la possibilità di scegliere fra più mezzi per realizzare l'obiettivo indicato nella legge di delegazione, la soluzione adottata deve rispettare il canone della ragionevolezza (sentenza n. 59/2016) sotto il profilo, rilevante nel caso in esame, dell'esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità (sentenze n. 264/1994 e n. 51/1994).

Alla luce di detti principi, si legge nell'ordinanza, "appare al Collegio, non ragionevole, per intrinseca contraddittorietà, aver adottato misure perequative diverse e non parimenti

efficaci, per porre rimedio alle stesse - quanto agli effetti - situazioni di disparità di trattamento, con simultanea lesione anche del principio di imparzialità declinato dall'art. 97 Cost. poiché altre più efficaci misure, previste per ricondurre ad equità il disallineamento di alcune situazioni soggettive, non sono estese ad altre ad esse comparabili e ciò anche in contrasto con la tradizione normativa (cfr. in proposito Corte cost. n. 340/2007) applicata dal legislatore in casi analoghi che hanno superato il vaglio di legittimità costituzionale proprio in considerazione dei sottesi intenti correttivi delle sperequazioni derivanti dalle diverse normative (Corte cost. n. 314/1994)'''.

Per le ragioni che precedono, è stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1 lettera t), punto 1, del decreto legislativo n. 95/2017 per violazione dell'art. 8 lettera a) della legge n. 124/2015 (legge di delegazione) e mediatamente dell'art. 76 Cost., nonché per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.



Polizia Ferroviaria- anticipo delle indennità connesse con le scorte dei treni a lunga percorrenza.

Le competenti articolazioni dipartimentali hanno comunicato che lo scorso 6 marzo è stato emesso e validato, sul capitolo 2734 pg 1 (camicia n. 2422) l'ordine di accreditamento in favore delle 15 Prefetture ove hanno sede i Compartimenti della Polizia Ferroviaria, a ripiano delle somme relative alle scorte dei treni a lunga percorrenza effettuate nel corso del 3° quadrimestre 2018.

E' stato altresì rappresentato che la dotazione del fondo scorte di ciascun Compartimento è stata rivisitata ed adeguata alle effettive esigenze operative.

Corso di formazione dirigenziale - 101° Corso Commissari Capo

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia Pref. Franco Gabrielli lo scorso 11 marzo

Egregio Sig. Capo della Polizia,

siamo costretti a richiedere la Sua attenzione su una problematica già più volte rappresentata, sia sui tavoli di confronto che direttamente al gruppo di missione da Lei individuato in merito, che attiene ad una grave sperequazione ai danni dei colleghi Commissari Capo del 101° Corso e che, ad oggi, non pare abbia trovato una idonea soluzione alle problematiche evidenziate.

Con nota del 13 febbraio u.s., inviata a mezzo web mail istituzionale, i Commissari Capo del 101° Corso sono stati notiziati dalla Scuola Superiore di Polizia, di un imminente "corso residenziale" prodromico al loro scrutinio per l'accesso alla qualifica di Vice Questore Aggiunto.

Nella suddetta nota veniva allegato, tra l'altro, "per una migliore organizzazione del periodo formativo e nella piena convinzione che la Scuola possa crescere innanzitutto da se stessa" un apposito questionario ove i futuri frequentatori sono stati invitati ad offrire "ponderate valutazioni tese ad attagliare i programmi all'approfondimento di quelle aree meritevoli di ulteriore trattazione in base all'esperienza di 6 anni di servizio", oltre, si aggiunge, i due anni di corso di formazione alla qualifica iniziale di Commissario Capo.

Da quanto suesposto emergono evidenti perplessità in relazione ad una situazione che comporta una mortificazione delle legittime aspettative dei Funzionari della Polizia di Stato che, in corso d'opera, in spregio del percorso di carriera già maturato, e talvolta dei sacrifici personali e familiari a cui sono andati incontro, si vedono modificare in peius le prerogative di sviluppo professionale previste in modo affatto diverso all'atto dell'assunzione in servizio ed ancor prima all'atto della partecipazione alla procedura concorsuale prevista per l'accesso alla carriera dei Funzionari della Polizia di Stato.

In particolare, appare oltremodo irragionevole ed ingiustificato, se non iniquo, che siano previsti, nella fase transitoria e con una interpretazione estremamente rigida nei confronti dei colleghi già in servizio ed ormai prossimi al raggiungimento della qualifica superiore, in applicazione del riordino di cui al d.lgs. n. 95 del 2017 (entrato in vigore il 07.07.2017), 6 mesi in più per la promozione a V.Q.A. rispetto ai corsi precedenti e a quanto previsto dalla previgente disciplina per gli stessi Commissari del 101° Corso.

Invero, a fronte dei 5 anni e sei mesi sufficienti allo scrutinio aperto per merito comparativo previsti dalla precedente normativa di riferimento, si è passati agli attuali 6 anni richiesti per accedere allo scrutinio "previo superamento dell'esame di cui al Corso in oggetto", senza prevedere, come sempre accade in occasione di norme che disciplinano riordini ordinamentali, una fase transitoria per regolamentare in modo armonico ma sicuramente diverso dalle previsioni dei precetti a regime che il riordino prevede.

Peraltro, la partecipazione a siffatto corso ed all'annesso esame finale influisce significativamente sulla graduatoria di merito, anche qui non solo in evidente riforma in peius rispetto al passato, ma anche con un lasso di tempo estremamente anticipato durante il quale non è stato ben chiarito se le posizioni in graduatoria restino ancorate a quelle determinate dall'esame di fine corso o, se invece, le stesse possono mutare in ragione delle ulteriori e successive valutazioni (ad esempio rapporti informativi) cui i predetti saranno sottoposti sino all'acquisizione della qualifica superiore.

Il tutto in un contesto che vede allo stato la mancata attuazione sia della prevista area negoziale per la Dirigenza, sia di un giusto rinnovo contrattuale, con ulteriore evidente detrimento dello status giuridico ed economico maturato ante riordino.

Da qui una generalizzata irragionevolezza di questa prima fase dell'attuazione del riordino delle carriere, ove per alcune materie (vedi posti di funzione dirigenziale, istituti

normativi ed economici ecc..) non viene disciplinata una precipua fase transitoria e contestualmente vengono assolutamente trascurati aspetti che ledono in modo evidente le legittime aspettative nonché le prerogative dei Funzionari, con evidente trattamento in peius.

Alla luce di quanto rappresentato occorre, altresì, porre altre doverose riflessioni sulla questione in esame.

In primo luogo appare opportuno da subito ribadire che il corso previsto per i Commissari Capo a partire dal 101° Corso, appare evidentemente "prodromico" allo scrutinio che interesserà siffatti Funzionari "in vista" della promozione a Vice Questore Aggiunto, nel contesto del nuovo ruolo "dirigenziale".

Invero, l'art. 6 del novellato dpr 334 del 2000 dopo aver previsto che la promozione a Vice Questore Aggiunto si consegue per i Commissari Capo, che accedono alla carriera attraverso concorso pubblico, "mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale", precisa al comma 2 che la stessa promozione è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso".

Ora, delle due l'una. O vi è un difetto di coordinamento tra i su menzionati primo e secondo comma, o il combinato disposto va esattamente inteso nel senso che la graduatoria (e quindi l'atto finale di scrutinio di merito) debba necessariamente far fede in relazione al corso ed al relativo risultato finale, rectius superamento dell'esame.

Ecco che quindi siffatto corso si pone in termini "prodromici". Senza voler scomodare la migliore dottrina e, al fine di meglio comprendere quanto su asserito, si ponga mente alle acute argomentazioni sulla "fattispecie ad effetti prodromici", laddove il termine prodromico indica proprio una serie di atti che precedono la realizzazione di un dato evento. Emblematico, ad esempio, è il contratto sottoposto a condizione sospensiva che è, appunto, una fattispecie con effetti prodromici. Infatti in questo caso avviene che il contratto non ha ancora effetto tra le parti per il fatto che l'evento alla base della condizione sospensiva non si è realizzato ma, nonostante tutto, il soggetto è titolare di una aspettativa e riceve una certa protezione dall'ordinamento.

Quindi anche se la fattispecie non si sia realizzata, in forza dell'effetto prodromico il soggetto comunque ha una tutela anche se minore rispetto a quella prevista per un contratto pienamente operativo.

Si registra, quindi, una perfetta simmetria con il caso in esame, laddove i Commissari Capo vedono perfezionarsi la propria graduatoria solo al termine dell'esame finale del corso di cui trattasi.

A meno di non voler considerare immaginifiche figure per cui la posizione di scrutinio e la graduatoria formatasi a seguito dell'esame del corso siano bifasici e che, quindi, quest'ultima abbia effetto solo ai fini dell'immediata promozione per poi scomparire e far riapparire una nuova posizione di scrutinio.

Ecco perché, a parere di chi scrive, si ritengono pertanto necessari appositi urgenti chiarimenti e/o accorgimenti vista la fase di correttivo aperta, al fine di evitare le distonie di cui sopra e, soprattutto, gravi penalizzazioni per interpretazioni restrittive che, escludendo una fase transitoria, anziché generare un beneficio come per tutti gli altri appartenenti all'Amministrazione, per questi colleghi si tradurrebbe in una grave sperequazione e penalizzazione.

Nella consapevolezza della Sua consueta attenzione e sensibilità su tali temi, Le inviamo la presente con la richiesta di un Suo autorevole intervento che possa trovare la migliore soluzione alle problematiche evidenziate.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti e sensi di rinnovata stima.

Legittima la scelta di ammettere alle prove psico attitudinali un contingente limitato di concorrenti che hanno superato la prova scritta nel concorso da Allievo Agente



Con la Sentenza N. 00697/2019 del 18 gennaio 2019, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha rigettato il ricorso con il quale si impugnava il bando di concorso per il reclutamento di complessivi 1148 allievi agenti della polizia di Stato, nella parte in cui, consente all'Amministrazione di ammettere alla prosecuzione della procedura concorsuale un contingente limitato di candidati che hanno superato la prova scritta.

I ricorrenti sono partecipanti al concorso pubblico per esame a 893 posti di allievo agente della polizia di Stato, compreso nella procedura concorsuale per il reclutamento di complessivi 1148 allievi agenti della polizia di Stato.

Per quel che concerne i motivi del ricorso, i ricorrenti assumono di aver partecipato alla prova scritta per il contingente aperto ai cittadini italiani e di aver superato la stessa prova, avendo riportato votazione non inferiore a 6 decimi, come stabilito dall'articolo 10 del bando di concorso, lamentano di non essere stati ammessi alla successiva prova concorsuale; ciò in applicazione dell'impugnato articolo 12 del bando di concorso che consente all'amministrazione di convocare alle prove fisiche non tutti i candidati che abbiano superato le prove scritte, ma un numero di essi sufficiente per garantire la copertura dei posti messi a concorso; in tal modo si sarebbe introdotta una soglia di sbarramento non prevista dall'articolo 2 del decreto ministeriale numero 129 del 2005, regolamento che disciplina le selezioni per l'accesso alla qualifica di agente di polizia, in base al quale nel bando di concorso dovrebbe essere indicata la votazione minima da conseguire nelle prove d'esame; la procedura sarebbe in contrasto anche con il d.p.r. 487 del 1994 che disciplina in generale l'accesso al pubblico impiego, laddove è prevista l'ammissione alle prove di efficienza fisica dei candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una valutazione di almeno 21 trentesimi; il decreto ministeriale numero 129 del 2005, d'altra parte, ha previsto, per il concorso in polizia, il superamento della prova per i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 6 decimi; nessuna norma regolamentare, comunque, prevederebbe la ulteriore soglia di sbarramento, introdotta nella fattispecie dall'articolo 12 del bando di concorso; per effetto dell'applicazione della clausola contestata, la soglia di idoneità sarebbe stata arbitrariamente elevata fino al punteggio di 9,625 punti, in luogo dei 6 punti previsti dal decreto ministeriale 129 del 2005 e dallo stesso bando di concorso.

I Giudici del TAR Lazio hanno respinto il ricorso ritenendolo infondato.

Nelle motivazioni della sentenza si legge che "Dovendo interpretare le regole concorsuali dettate dal bando nel loro insieme, senza scindere artificialmente le disposizioni contenute nei diversi articoli, si deve coordinare la disposizione dell'articolo 10 del bando, per cui la prova scritta si intende superata con votazione non inferiore a 6 decimi, con la disposizione appena richiamata di cui all'articolo 12 comma 1, per cui alle successive prove sarebbe stato convocato un numero di candidati sufficiente a garantire la copertura dei posti messi a concorso, seguendo l'ordine di graduatoria. Dal combinato disposto delle due clausole si desume che non tutti i candidati riportanti il voto minimo di idoneità prescritto per superamento della prova scritta sarebbero stati convocati per l'espletamento delle prove fisiche e per le successive altre prove concorsuali.

Tale previsione si giustifica con l'opportunità di evitare che un numero esorbitante di candidati sia inutilmente coinvolto nelle successive prove selettive senza alcuna probabilità concreta di risultare tra i vincitori del concorso.

Si deve considerare, trattandosi di questione decisiva per comprendere la legittimità della clausola contestata dal ricorrente, che la graduatoria di merito si fonda esclusivamente sulla prova d'esame scritta.

Le successive prove fisiche e psicoattitudinali non sono destinate a modificare l'ordine di graduatoria, definitivamente stabilito dalla prova scritta, bensì ad escludere dalla graduatoria stessa i candidati fisicamente e psicologicamente inidonei all'impiego nelle forze di polizia.

Pertanto si deve ritenere logica, ragionevole e conforme all'interesse pubblico la previsione di limitare ad un numero congruo di candidati la convocazione alle prove eliminatorie successive a quella da cui è determinata la graduatoria di merito.

Nella fattispecie, la discrezionalità amministrativa nella determinazione del numero di candidati da convocare è stata esercitata legittimamente, essendo stati convocati ben 3443 candidati per i 1182 posti da coprire.

Il numero di candidati convocati è talmente ampio da consentire, in base ad una previsione ragionevole e fondata sull'esperienza dei concorsi precedenti, la copertura integrale dei posti, dovendosi presumere che le prove fisiche e psicoattitudinali saranno superate da un numero di concorrenti sufficiente.

La convocazione di tutti i candidati riportanti un voto almeno pari a 6 decimi nella prova scritta, avrebbe determinato l'espletamento delle prove da parte di circa 54.000 candidati, con un'inutile appesantimento della procedura concorsuale che, considerati i tempi e le risorse necessarie per l'espletamento delle prove e delle visite mediche, si sarebbe protratta per un tempo molto lungo, senza considerare lo spreco di risorse finanziarie pubbliche.

Inoltre, si deve sottolineare che l'art. 12, c. 3, del bando contiene una clausola di salvaguardia prevedendo che, qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase degli accertamenti psicofisici ed attitudinale si prospettasse insufficiente a coprire il totale dei posti disponibili, l'amministrazione potrà convocare alla prova di efficienza fisica e per i successivi accertamenti ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l'ordine della relativa graduatoria.

La clausola di salvaguardia non tutela esclusivamente l'interesse dell'amministrazione pubblica, ma anche quello dei candidati in posizione analoga ai ricorrenti.

Consente infatti la ammissione alle successive prove di idoneità a tutti i candidati che, seguendo l'ordine di graduatoria, possono aspirare a vincere il concorso, evitando la sottoposizione degli stessi ad accertamenti inutili per il caso in cui i posti siano già stati tutti coperti dai concorrenti collocati in posizione di graduatoria superiore".

Infine, al riguardo della contestata aliquota di candidati convocabili alle successive fasi concorsuali, I giudici amministrativi richiamano la norma regolamentare presupposta in materia, ossia l'art. 5 del DM del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, 22 febbraio 2006 ("Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo"). Questo prevede che "i candidati che abbiano superato la prove d'esame, sono convocati, in ordine di graduatoria e nel numero stabilito da ciascun bando di concorso, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, volte ad accertare il grado di preparazione atletica ed agli accertamenti per l'idoneità fisica, psichica ed attitudinale. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti nella Gazzetta Ufficiale nella data fissata dal bando di concorso". Tale disposizione giustifica, sul piano regolamentare, la previsione nel bando di concorso di un'aliquota limitata di candidati da convocare alle successive fasi concorsuali.

Nella Sentenza si precisa, altresì, che nel caso in esame, a differenza della procedura concorsuale riservata ai candidati in possesso di esperienza militare, il numero dei candidati ammessi a sostenere le successive prove non è stato predeterminato dal bando (nel limite di 300 candidati) ma è stato affidato alla discrezionalità dell'amministrazione.

La previsione non può essere ritenuta illegittima, non presentandosi in contrasto con i principi di trasparenza e pubblicità cui devono informarsi le procedure concorsuali. La scelta di ammettere alla prosecuzione del concorso un numero non determinato a priori di candidati non si presta ad essere censurata sotto i profili dedotti; il numero di concorrenti convocato per le prove di efficienza fisica è talmente elevato, avvicinandosi al triplo dei posti disponibili, da non consentire, in concreto, alcuna violazione della parità di trattamento tra i concorrenti, essendo prescritto il rigoroso rispetto dell'ordine di graduatoria nella convocazione dei candidati. La conoscenza degli esiti della prova scritta, pertanto, non avrebbe potuto influenzare in alcun modo l'amministrazione nella determinazione del contingente, essendo essa vincolata dalla graduatoria risultante dall'espletamento della prova scritta. Il criterio oggettivo del merito, dunque, non viene violato dalla mancata predeterminazione del contingente numerico, oggettivamente sovrabbondante rispetto ai posti disponibili, per cui nessun candidato può essere stato favorito o danneggiato dall'esercizio, in concreto, della discrezionalità amministrativa.

Neppure può sostenersi, secondo i Giudici amministrativi, che la determinazione del contingente numerico avrebbe dovuto essere preceduta da una approfondita istruttoria, trattandosi di una scelta relativamente semplice, consistente nella prudente valutazione di un numero ragionevolmente sufficiente, sulla base della pregressa esperienza concorsuale, a garantire la copertura di tutti i posti.

Per la stessa ragione non si può pretendere una particolare motivazione nella determinazione del contingente, risiedendo la motivazione nel numero stesso, evidentemente più che sufficiente a garantire l'utile espletamento della procedura concorsuale.

Servizio assistenza fiscale Siulp – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione

fiscale.

Servizio assistenza fiscale

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Servizio assistenza previdenziale

Un aiuto concreto per i colleghi, assistenza alla domanda di pensione (anzianità - vecchiaia - privilegiata - inabilità).

Per tutte le informazioni scrivere a: assistenzafiscale@siulp.it

Polizia Ferroviaria – anticipo delle indennità connesse alle scorte dei treni a lunga percorrenza. Richiesta di incontro urgente.

Riportiamo il testo della lettera, prot. 6.2.0/FL/199/2019, inviata lo scorso 7 marzo alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato e all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento

Il 31 ottobre 2018 con nota n.6.2.1/FL/927/2018 - non ancora riscontrata, il SIULP segnalava alla Segreteria del Dipartimento, Ufficio per le Relazioni Sindacali, la grave situazione economica sofferta dai colleghi della Polizia Ferroviaria, dovuta alla mancata corresponsione dell'anticipo delle indennità connesse alle scorte dei treni a lunga percorrenza.

Non avendo ricevuto esiti, il 12 dicembre successivo, con nota n. 6.2/1102/FL/2018, investivamo della circostanza la Direzione Centrale per le Specialità, anch'essa ancora in attesa di riscontro.

A distanza di tempo, siamo costretti a sollecitare di nuovo i suddetti riscontri e a chiedere, al contempo, il concreto impegno a risolvere definitivamente una situazione che si trascina da almeno sette mesi.

Le strutture territoriali del SIULP sono quotidianamente impegnate dalle istanze dei colleghi creditori delle spettanze non pagate, i quali, legittimamente, chiedono di essere tutelati.

E' il caso di sottolineare che detti servizi di scorta, essendo soggetti a regime forfettario, obbligano l'operatore di polizia a spendere in proprio tutte le incombenze connesse al vitto e all'alloggio.

Obiettivamente, la situazione non si presta a poter essere ulteriormente pazientata, considerato che in questo momento i colleghi risultano creditori di somme che nel tempo sono divenute davvero ragguardevoli, in alcuni casi non lontane dal migliaio di euro.

Ciò nonostante, secondo quanto ci risulta, i capitoli di spesa istituiti presso le prefetture e riservati in via esclusiva agli anticipi per le missioni di scorta a lunga percorrenza e euronight, ad oggi risultano ancora incipienti.

Nelle precedenti missive, avevamo chiesto all'Amministrazione, purtroppo senza esito, ogni utile sforzo affinché fosse inserita nella legge di bilancio 2019, una specifica norma che permettesse agli enti convenzionati, di operare un accredito diretto sui capitoli dedicati al pagamento dei servizi resi dai colleghi delle Specialità della Polizia di Stato.

Scongiurando che il crescente malessere dei colleghi costringa, nel breve termine, le strutture del SIULP a denunce mediatiche, controtendenti ai roboanti annunci celebrativi riguardanti la sicurezza Paese e la stima riposta sul personale delle Forze di polizia, siamo a chiedere un urgente incontro sull'argomento.

Si resta in attesa di un cortese ed urgente cenno di riscontro, sottolineando la necessità di stabilire, a stretto giro, la data per un incontro sulla materia.



WebApp SIULP

I Codici fondamentali a portata di click
Sempre aggiornati
Perché se pensi in grande, pensi Siulp

GRATUITA
AGLI ISCRITTI SIULP

LaTribuna

Per richiedere le credenziali di accesso alla Webapp occorre inviare una richiesta di pre-adesione compilando il modulo appositamente creato sul nostro sito

www.siuip.it

Disfunzioni sistema NoiPA

Riportiamo il testo della nota odierna dell'Ufficio Relazioni Sindacali, in risposta alla nostra richiesta di intervento del 22 gennaio 2019 che trovate pubblicata sul notiziario Flash 04 2019



“Con riferimento alla nota sopradistinta, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha fornito i seguenti elementi.

Per quanto attiene alla composizione delle voci esposte sul cedolino stipendiale, è stato fatto presente che il sistema NoiPA gestisce tutta la platea del pubblico impiego e, di conseguenza, per tutti gli amministrati il cedolino è organizzato secondo una struttura standard. Ciò con particolare riferimento alla codificazione delle partite di credito e debito, la cui voce descrittiva prescinde dalla peculiarità delle voci stipendiali riferite agli appartenenti a questa Amministrazione.

Tuttavia, nel comprendere le difficoltà di lettura del cedolino stipendiale, soprattutto nel caso in cui sullo stesso sono esposti crediti e debiti che, a causa di alcune limitazioni del sistema, non vengono compensati tra loro, il Servizio TEP e Spese Varie della citata Direzione Centrale tramite i propri canali di comunicazione ha invitato il personale a rivolgersi agli Uffici Amministrativo-Contabili, che avranno cura di fornire il necessario supporto.

Per quanto attiene, invece, alle doglianze relative alla situazione del personale del ruolo ad esaurimento, è stato precisato che effettuati i necessari approfondimenti da parte dei funzionari responsabili del trattamento economico di detto personale, conclusi solo al termine della scorsa settimana, è emerso che le partite debitorie esposte sul cedolino di gennaio non derivano da errori o da illegittime trattenute.

La citata Direzione Centrale ha altresì rappresentato quanto appresso

Il debito presente sul cedolino dei vice commissari del ruolo ad esaurimento non ancora promossi commissari, deriva dal fatto che con la mensilità stipendiale di gennaio 2019 è stata aggiornata l'indennità mensile pensionabile spettante per la qualifica di vice commissario. In precedenza, agli stessi era stata corrisposta quella riferita alla qualifica di commissario. Tale debito è stato completamente estinto con la rata stipendiale di gennaio.

Il debito presente sul cedolino del personale promosso lo scorso 26 maggio 2018 alla qualifica di commissario del ruolo ad esaurimento, è riferito, oltre che al recupero di cui sopra, anche al recupero degli assegni ad personam di cui al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 e al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, percepiti e non spettanti alla data di promozione al 31 dicembre 2018, mensilità in cui è stato adeguato lo stipendio. A fronte della descritta situazione, il sistema NoiPA, che come detto non opera compensazioni, ha generato un credito relativo al nuovo stipendio nella qualifica di commissario e un debito per il recupero degli assegni ad personam di pari importo. Tale debito è stato suddiviso in quattro rate e, pertanto, si estinguerà con la mensilità di aprile 2019.

Alla luce di quanto sopra, è stato comunicato che verranno fornite informazioni sugli aggiornamenti stipendiali in corso, una volta ultimati i necessari approfondimenti.”



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito www.siulp.it

